

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato De Capitani, « per sapere se intenda di fare oggetto di nuovi studi, e quindi di modificazioni, il regolamento per l'applicazione della legge sui pesi e sulle misure prima che col gennaio 1915 vada in vigore l'articolo 64 (ora 61) del regolamento stesso per il quale tutti i proprietari di caffè, birrerie, trattorie, ristoranti, alberghi, ecc. di Italia, saranno obbligati, con enorme, incalcolabile danno, a cambiare i recipienti di qualsiasi genere e natura attualmente usati per la vendita del vino e di altri liquidi, sostituendoli con misure munite della bollatura a caldo, fatta coll'antico antigienico sistema, e munite dell'indicazione di capacità ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il Ministero di agricoltura ha compiuto gli studi intesi ad introdurre opportune modificazioni all'articolo 64 del regolamento sul servizio metrico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 che concerne l'obbligo, da parte dei venditori di vino, birra ed altri liquidi, di adoperare misure bollate in rapporto coi consumatori. Le modificazioni sono state concretate in un nuovo articolo, che ha già riportato il parere favorevole della Commissione superiore metrica e del Consiglio di Stato. Esaurite le formalità inerenti alla approvazione ed alla pubblicazione, il nuovo articolo di regolamento sarà reso di pubblica ragione ed avrà attuazione col 1° gennaio 1915.

« Il Ministero confida che il testo e la portata del nuovo articolo, valgano a conciliare, nel miglior modo, gli scopi di pubblica tutela a cui la legge metrica intende, con gli interessi della classe degli esercenti.

« Il sottosegretario di Stato

« COTTAFAVI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato De Ruggieri « per sapere la ragione per cui gli agenti forestali di Basilicata, che lo Stato non credè assumere al proprio servizio diretto, non ebbero contestato gli addebiti, in base ai quali non furono assunti, e per sapere gl'intendimenti del Governo in rapporto ai detti ex agenti forestali ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Agli agenti forestali di Basilicata, come a quelli delle altre provincie del Regno, non assunti al servizio diretto dello Stato, non furono contestati addebiti, perchè il provvedimento di esclusione dal passaggio allo Stato non ha nessun carattere di punizione disciplinare.

« Nel formare il nuovo corpo del personale di custodia delle foreste, costituito di elementi di provenienze diverse, con organici e norme disciplinari differenti, la legge 3 marzo 1912, n. 134, prevede l'ipotesi che vi fossero elementi da eliminare e il Governo, col regolamento 5 agosto 1912, numero 944, rimise al giudizio insindacabile d'una Commissione le proposte sulla convenienza o meno del passaggio allo Stato dei singoli agenti.

« Nel regolamento predetto (art. 7) è indicato che il giudizio medesimo deve vertere sulla idoneità, disciplina e condotta morale degli agenti e sono prescritte alcune fonti d'informazioni (stati di servizio, fascicolo personale, certificato penale) ed altre sono rimesse alla iniziativa della Commissione.

« Sulle proposte della Commissione il ministro emette il decreto di avocazione allo Stato degli agenti, ritenuti idonei e meritevoli, e di scioglimento del Corpo forestale e provinciale, che importa il licenziamento degli agenti non avvocati allo Stato.

« Come si vede esula ogni carattere di procedimento disciplinare e, trattandosi invece d'un provvedimento formale preso in conseguenza d'un giudizio di merito insindacabile, non è ammissibile e sarebbe vana la comunicazione dei motivi e degli elementi che quel giudizio hanno determinato.

« Anche il Consiglio di Stato, in adunanza generale del 2 marzo 1914, in sede di ricorso straordinario al Re, contro analogo provvedimento relativo all'avocazione allo Stato col grado di semplice guardia, anzichè con quello di brigadiere, rivestito sotto la provincia, ha affermato precisamente i concetti su espressi: che non si tratti di provvedimenti disciplinari e che il giudizio della Commissione suddetta, approvato dal ministro, sia giudizio di merito insindacabile.

« Quanto poi agli intendimenti che il Governo ha rispetto ai detti ex agenti forestali esclusi dall'avocazione (trenta complessivamente in provincia di Potenza, dei quali uno perchè non chiese di passare allo